



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 1441/2022 R.G., promossa da:

PREFETTURA DI RAVENNA (C.F. 80006840393), in persona del Prefetto p.t., con la Avvocatura distrettuale dello Stato e domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima;

APPELLANTE

Contro

[REDACTED] **SENT. (C.F. [REDACTED])**, in persona del legale rapp. p.t., con il patrocinio dell'Avv. NICOLAI MASSIMILIANO e dell'Avv. LELLI MAMI GIULIANO ed elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo difensore giusta delega in atti;

APPELLATA

OGGETTO: appello; opposizione a ordinanza-ingiunzione;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Oggetto del giudizio è l'appello proposto dalla Prefettura di Ravenna avverso la sentenza n. 249/2021 del Giudice di pace di Faenza, con cui è stata accolta l'opposizione proposta da **[REDACTED]** avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 13478/2021. Con la suddetta ordinanza-ingiunzione era stata irrogata alla Ravenna Corse SSD la sanzione di €. 346,00 per la violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.S.

In particolare, il Giudice di Pace ha annullato la suddetta ordinanza-ingiunzione, ritenendola irrimediabilmente viziata da difetto di motivazione sulla eccepita mancanza di omologazione dell'apparecchiatura autovelox con cui era stata rilevata l'infrazione.

La Prefettura di Ravenna ha interposto appello lamentando la "violazione ed errata applicazione dell'art. 142, comma 8 c.d.s. in relazione agli artt. 45, comma 6,



c.d.s., 192, commi 1, 3, 4 e 345 d.p.r. 495/1992 – travisamento dei fatti di causa nella parte in cui non ritiene che l'Amministrazione abbia dimostrato la piena funzionalità dell'apparecchio e nella parte in cui non rileva che parte opponente non ha dimostrato alcuna specifica anomalia o malfunzionamento del dispositivo”.

In sintesi, la Prefettura ha evidenziato che l'ordinanza contiene una motivazione completa ed estesa in oltre sei punti, la quale rende perfettamente intellegibile il percorso logico e le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento sanzionatorio ed è idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'odierna appellata.

Circa la mancata omologazione del modello del dispositivo di rilevazione della velocità ha precisato *“che l'ordinanza cita unicamente il Decreto di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 814 del 24/02/2015 e relativa estensione n.6099 del 18/11/2015, in quanto, come già evidenziato nella memoria di costituzione, la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.4446 dell'1.8.2012, chiariva che i termini di “omologazione” e “approvazione” possono considerarsi equivalenti ai fini dell'idoneità dei dispositivi di cui si discute, con la sola differenza che l'omologazione riguarda dispositivi con specifiche norme di prodotto, mentre il termine di “approvazione” viene usato quando, in assenza di specifiche norme di prodotto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici impone particolari prescrizioni.”*

Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e per le ragioni esposte in atti, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e del termine per la notificazione del presente ricorso in appello con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Faenza impugnata n. 249/2021, R.G. 333/2021 depositata il 18/11/2021, e per effetto rigettare il ricorso siccome infondato, confermando l'ordinanza prefettizia in contestazione meglio indicata in epigrafe, con condanna di parte appellata alle spese di lite.”*

████████████████████ si è costituita (tardivamente) in giudizio in data 10/5/2023, riproponendo parte delle doglianze già avanzate con il ricorso di primo grado e non esaminate dal Giudice di prime cure (tra cui, in estrema sintesi, la incompetenza funzionale del Viceprefetto firmatario per assenza di delega e/o per mancata indicazione degli estremi della delega; l'assenza di omologazione



dell'apparecchio autovelox; la mancanza dell'approvazione; la inefficace verifica della funzionalità del dispositivo; la illegittimità della postazione fissa autovelox per assenza di autorizzazione; nullità del verbale per violazione dell'obbligo di informazione ex art. 4 co. 1 L. 168/2002; la mancanza di abilitazione del dispositivo alla trasmissione a distanza dei dati rilevati; la mancanza dell'elemento soggettivo).

Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“-Confermare la Sentenza del Giudice di Pace di Faenza, Avv. Maria Grazia Ziniti n. 249/2021 emessa e depositata il 18-11-2021 per tutte le ragioni illustrate nel corpo dell'Atto di Comparsa di costituzione e risposta*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

Con riferimento alle suddette domande e deduzioni, deve preliminarmente richiamarsi il consolidato principio di diritto individuato a partire dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 1786/2010, secondo cui *“i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.”* (cfr. Cass. n.12503/2018 e Cass. n. 12314/2024).

Il Giudice di prime cure, quindi, avrebbe dovuto esaminare la questione relativa alla mancanza di omologazione dell'apparecchio.

Su tale aspetto, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto dimostrata la piena funzionalità del dispositivo di rilevazione della velocità, tenuto conto del Decreto di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 814 del 24/02/2015 e relativa estensione n.6099 del 18/11/2015. Ha evidenziato, in particolare, che la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.4446 dell'1.8.2012, aveva chiarito che i termini di “omologazione” e “approvazione” possono considerarsi equivalenti ai fini della dimostrazione della funzionalità dei dispositivi in questione.



Al riguardo, nonostante il diverso orientamento assunto in precedenza da buona parte della giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione ha recentemente ricordato che *“in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante “autovelox” [...] in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato [...], spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione”, e che “detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 9/07/2018)”*(cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 3335 del 2024). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *“in tema*

di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. Ordinanza n. 10505/2024). Nella motivazione della pronuncia da ultimo citata si legge che l'omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.

La suddetta pronuncia ha escluso, anche, qualsivoglia incidenza sul piano interpretativo - a fronte di una interpretazione basata sulle fonti normative primarie - del Parere n.8176 dell'11/11/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del D.M. n.282 del 13.06.17, i quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Tale equipollenza, secondo la Corte di Cassazione, non trova supporto nelle fonti primarie che, in



quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.

Ne consegue che l'appello proposto, fondato sulla equivalenza tra "omologazione" e "approvazione", non può essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione (riproposta tardivamente dalla parte appellata) e conferma della sentenza impugnata, seppur integrata nella motivazione.

Il carattere di novità del recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, risultato determinante ai fini della presente decisione, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Deve darsi atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:

- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Ravenna, in data 5.10.2024.

Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere

Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Avv. Paola Poli, ammessa al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a Giudice onorario di pace.

